

l’Italia, hanno deciso di cancellare i propri crediti oltre il livello richiesto dall’Iniziativa HIPC rafforzata.

I dati esposti rafforzano ulteriormente la necessità che i paesi eleggibili che non hanno ancora raggiunto il *decision point* si qualifichino per l’Iniziativa (cfr. paragrafo 2.5), ripristinando la necessaria sicurezza, attuando in maniera soddisfacente le politiche concordate, definendo il proprio PRSP e risolvendo il problema degli arretrati, con l’assistenza della comunità internazionale. In aggiunta, va fatto ogni sforzo affinché i 10 paesi nell’*interim period* raggiungano il *completion point*. Al riguardo, come indicato in precedenza, la situazione è incoraggiante per sei paesi, mentre per altri quattro occorre rafforzare l’assistenza in corso. In ogni caso, come dimostrato anche dagli studi citati nelle pagine precedenti, va ribadito che la cancellazione del debito è solo uno degli elementi necessari per intraprendere la via dello sviluppo e non può sostituire la realizzazione delle riforme concordate con la comunità internazionale e la società civile, la sana e prudente gestione macroeconomica, la qualità di politiche ed istituzioni, l’assenza di conflitti.

2.3 - I costi

In base alle più recenti stime elaborate dalle Istituzioni Finanziarie, il costo complessivo dell’Iniziativa HIPC per i 28 paesi che hanno già raggiunto il *decision point* è di 38,2 miliardi di dollari in valore attuale netto 2004, pari a circa 56 miliardi di dollari in termini nominali.

Il costo complessivo può essere suddiviso in 19,9 miliardi di dollari (52 per cento del totale) a carico dei creditori multilaterali e 18,3 miliardi (48 per cento) a carico dei creditori bilaterali e commerciali. All’interno del primo gruppo, la Banca Mondiale detiene la quota (9,2 miliardi di dollari) di maggioranza relativa (46 per cento) ed è seguita dalla Banca Africana di Sviluppo con 3,3 miliardi, dal Fondo Monetario con 3 miliardi, e dalla Banca Interamericana di Sviluppo con 1,3 miliardi. Gli altri organismi

multilaterali vantano crediti per 3 miliardi di dollari. All'interno del secondo gruppo, i creditori bilaterali rappresentano il 95 per cento del totale (17,4 miliardi di dollari), suddiviso tra creditori membri del Club di Parigi (13,8 miliardi) e non (3,6 miliardi), mentre i creditori commerciali vantano crediti pari ai rimanenti 900 milioni di dollari.

Dal punto di vista dei paesi beneficiari, i costi dell'Iniziativa possono essere ripartiti in 26 miliardi di dollari in valore attuale netto 2004 per i paesi che hanno già raggiunto il *completion point*, e in 12 miliardi per i paesi nel periodo interinale, vale a dire quelli che hanno raggiunto il *decision point*.

2.4 - La partecipazione dei creditori

Per quanto esposto nel paragrafo precedente, il successo pieno dell'iniziativa HIPC rafforzata è strettamente legato all'effettivo grado di partecipazione di tutti i creditori al processo di cancellazione del debito. In realtà, rispetto ai 28 paesi che si sono già qualificati per l'Iniziativa, gli impegni effettivamente presi dai creditori lasciano scoperto circa il 10 per cento del costo totale della cancellazione del debito, cui dovrebbe essere aggiunta la quota di debito non trattata, dovuta ai creditori che non cancellano come l'Italia il 100 per cento dei propri crediti, per avere una stima del debito dei paesi HIPC che potrebbe o dovrebbe essere cancellato e invece è ancora in essere.

In particolare, dei 51 paesi creditori non membri del Club, 43 non si sono impegnati a fare la loro parte (23, per un ammontare di un miliardo di dollari in valore attuale netto 2004¹¹) o si sono impegnati in relazione solo ad alcuni paesi HIPC (20, per un ammontare di 2,3 miliardi di dollari in valore attuale netto 2004¹²), lasciando scoperto nel complesso un ammontare pari all'8,7 per cento del costo totale dell'Iniziativa. Al

¹¹ - Angola, Burundi, Capo Verde, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, Costa d'Avorio, ex Jugoslavia, Iran, Iraq, Israele, Libia, Namibia, Niger, Nigeria, Corea del Nord, Perù, Romania, Senegal, Taiwan, Tailandia, Togo, Zambia, Zimbabwe.

¹² - Argentina, Algeria, Bulgaria, Cina, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Egitto, Guatemala, Ungheria, India, Kuwait, Oman, Pakistan, Polonia, Corea, Ruanda, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Venezuela.

riguardo, è significativo che, nell'ultimo anno, la quota di impegni attuati o presi sul totale di questa categoria di creditori si è ridotta drasticamente, passando dal 13,6 al 6,4 per cento¹³.

Per queste ragioni, ritenendo che si possa e si debba fare di più, la comunità internazionale ha avviato da tempo, su impulso italiano, un'ampia discussione sugli strumenti e le iniziative da mettere in campo per aumentare significativamente la partecipazione di tutti i creditori. Di queste discussioni, svolte sia in sede multilaterale sia in sede europea, nonché dei creditori che non fanno la loro parte, viene dato conto nei documenti ufficiali degli incontri internazionali resi pubblici.

In aggiunta, l'Italia ha chiesto a tutti i creditori bilaterali, membri e non del Club di Parigi (quest'ultima categoria è la più restia a concedere le cancellazioni), di seguire il suo esempio nello spingersi oltre quanto deciso nelle varie sedi internazionali, favorendo di conseguenza la liberazione di preziose nuove risorse finanziarie che, in linea con quanto ribadito nelle recenti conferenze delle Nazioni Unite, consentano ai Paesi HIPC di avviare o consolidare in modo incisivo uno sviluppo sostenibile, potendo quindi partecipare a pieno titolo alle dinamiche economiche e finanziarie internazionali. Al riguardo, è opportuno segnalare che nel 2003 gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno deciso di andare oltre e di procedere alla cancellazione del 100 per cento dei propri crediti *pre cut off date (cod)* come minimo. Più in generale, all'interno del Club di Parigi, la Russia è l'unico paese che non cancella su base regolare il 100 per cento dei crediti *pre cod*, sia di aiuto sia commerciali, riservandosi di farlo caso per caso. Per quanto riguarda i crediti *post cod*, contratti prima del Vertice di Colonia del giugno 1999, Italia, Canada, Danimarca, , Regno Unito e Stati Uniti sono i soli paesi a cancellare per intero sia quelli di aiuto sia quelli commerciali, mentre Australia Belgio, Olanda, Francia, Germania, Giappone, Svezia e Spagna cancellano solo quelli di aiuto. L'Austria e la Svizzera cancellano solo i crediti (d'aiuto e commerciali) *pre cod*. La

¹³ - Attribuibile ai seguenti paesi: Sudafrica, Repubblica Slovacca, Tanzania, Brasile, Camerun, Hounduras, Messico e Marocco.

Finlandia non ha crediti di questo tipo e la Norvegia ha deciso di comunicare la propria decisione in merito solo dopo la concessione delle cancellazioni finali in conseguenza della politica delle Istituzioni Finanziarie di includere nel calcolo del fabbisogno al *completion point* le cancellazioni addizionali bilaterali, dato che in tal modo viene ridotto il beneficio per i paesi debitori e alterato il *burden – sharing* tra i creditori.

In seno al Club di Parigi, al fine di aiutare alcuni paesi, come Germania e Giappone, a concedere la cancellazione di tutti i crediti, il nostro paese ha recentemente ribadito il proprio sostegno alla proposta, ancora non approvata, di estendere a tutti i paesi che abbiano raggiunto il *completion point* la cancellazione del 100 per cento di tutti i debiti contratti prima del 20 giugno 1999 (Summit di Colonia).

Per quanto riguarda i creditori multilaterali, 23 su 31 hanno finora erogato la loro partecipazione all’Iniziativa o si sono impegnati a farlo. Altri otto creditori multilaterali, invece, non hanno ancora indicato la loro intenzione di partecipare.¹⁴ La partecipazione all’Iniziativa dei creditori multilaterali avviene in prevalenza attraverso Fondi fiduciari, alimentati da contributi dei creditori stessi e dei donatori bilaterali. I costi della cancellazione del debito della Banca Mondiale e dei creditori regionali e sub regionali sono sostenuti attraverso il Fondo Fiduciario HIPC (*HIPC Trust Fund*), che venne costituito nel 1996, è amministrato dall’IDA ed è alimentato da parte del reddito netto della Banca Mondiale e da risorse dei paesi donatori. Questi hanno finora contribuito con circa 3,5 miliardi di dollari. All’interno di questo ammontare, gli Stati Uniti rappresentano il maggiore singolo donatore con 750 milioni di dollari, seguiti dal Regno Unito con 436, dalla Germania con 350, dalla Francia con 258, dal Giappone con 256, dall’Olanda con 242 e dall’Italia con 217, mentre aggregando i dati l’Unione Europea è il primo donatore con 2 miliardi di dollari, seguita dagli Stati Uniti con 750 milioni. I costi della partecipazione del Fondo Monetario, stimati in 3 miliardi di dollari in valore

¹⁴ - Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Economic Community of West African States (ECOWAS), Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank), Banque de Development des Etats des Grand Lacs (BDEGL), Conseil de l’Entente (FEGECE), Fondo

attuale netto al 2004 per i 28 paesi già qualificati, sono sostenuti attraverso il Fondo Fiduciario PRGF-HIPC (*PRGF-HIPC Trust*), amministrato dal Fondo Monetario stesso e alimentato da doni e depositi dei paesi membri e da contributi del FMI derivanti in prevalenza dall’investimento delle risorse ricavate dalle vendite di oro effettuate nel 1999 e 2000. Le stime delle IFI segnalano che le risorse necessarie a proseguire nell’Iniziativa HIPC sono superiori alle attuali disponibilità dei Fondi Fiduciari. Al riguardo, la comunità internazionale è impegnata a esaminare gli strumenti e le modalità di finanziamento anche alla luce della nuova iniziativa G8 per la cancellazione del 100 per cento del debito multilaterale.

Nel giugno scorso, infatti, i Ministri finanziari dei paesi G8 sono giunti ad un accordo¹⁵ per portare al 100 per cento la cancellazione dei crediti vantati dal FMI, dall’IDA e dal Fondo Africano di Sviluppo nei confronti dei paesi HIPC che abbiano raggiunto il *completion point*. La proposta, ratificata al Vertice di Gleneagles dell’8 luglio 2005, mira a fornire un ulteriore alleggerimento del debito ai paesi poveri e indebitati che seguano il ciclo virtuoso dell’Iniziativa HIPC al fine di aiutarli a conseguire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs). I dettagli di attuazione dell’iniziativa sono in corso di definizione, alla luce anche della necessità di coordinarla pienamente con il complesso degli strumenti di assistenza nei confronti dei paesi a basso reddito.

La partecipazione dei creditori commerciali, che detengono il 2 per cento dei crediti eleggibili all’Iniziativa HIPC, non è evidentemente assimilabile a quella delle altre categorie di creditori, trattandosi di soggetti privati. Va tuttavia rilevato che molti fra i creditori privati non hanno concesso la loro parte di cancellazione e hanno avviato cause giudiziarie per il recupero dei propri crediti.

2.5 – L'estensione della *sunset clause*

La *sunset clause* venne introdotta nel 1996 per evitare che l'Iniziativa HIPC diventasse permanente ed aumentare così l'incentivo per i paesi eleggibili a compiere ogni sforzo per qualificarsi rapidamente ed ottenere i benefici dell'Iniziativa. Essa prevedeva che l'Iniziativa si chiudesse entro due anni, ovvero entro il 1998. Successivamente, tale data venne prorogata per altre tre volte, ciascuna per due anni, la prima delle quali coincidente con il rafforzamento dell'Iniziativa.

In occasione degli *Annual Meetings* del FMI e della Banca Mondiale svoltisi a Washington lo scorso autunno, è stata approvata una ulteriore estensione della *sunset clause* sino alla fine del 2006, limitatamente a quei paesi che risultino eleggibili all'Iniziativa HIPC (cfr 2.1 (iii)) in base ai dati disponibili alla fine del 2004.

La Banca Mondiale e il Fondo Monetario hanno presentato una lista provvisoria di paesi che risulterebbero eleggibili all'Iniziativa grazie all'estensione della *sunset clause*. Finora 13 paesi soddisfano i criteri di indebitamento: si tratta di 9 paesi che erano già stati identificati nel 1999/2000 (Repubblica Centro Africana, Comore, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Laos, Liberia, Somalia, Sudan e Togo), cui si aggiungono l'Eritrea, Haiti, il Kyrgyzstan e il Nepal. Di questi 13 paesi, 8 (Repubblica Centro Africana, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Haiti, Kyrgyzstan, Laos, Nepal e Togo) hanno già avviato dei programmi con il FMI e l'IDA, mentre gli altri (Comore, Liberia, Somalia, Sudan e Eritrea) dovranno a loro volta concludere un programma finanziato dal FMI e dall'IDA entro la fine del 2006 per poter beneficiare dell'Iniziativa.

In aggiunta, le Istituzioni Finanziarie sono in attesa di ricevere informazioni e dati più esaurienti su altri 5 paesi (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka e Tonga) per poter procedere ad una valutazione definitiva in merito alla loro eleggibilità.

¹⁵ - Cfr. Il Comunicato su www.hm-treasury.gov.uk/.

Infine, l'Afghanistan ha una controversia in corso con la Russia relativa al riconoscimento di debiti bilaterali, che potrebbe portare l'indebitamento del paese a superare le soglie previste dall'Iniziativa e quindi a beneficiarne. Una lista aggiornata e definitiva dei paesi potenzialmente eleggibili grazie all'estensione della *sunset clause*, nonché la valutazione finale dei relativi costi aggiuntivi, dovrebbe essere finalizzata e sottoposta all'attenzione dei *Board* del FMI e della Banca Mondiale all'inizio del 2006.

Lo stock del debito dei 13 paesi potenzialmente eleggibili sopra indicati ammonta a 58 miliardi di dollari in valore attuale netto 2004 e potrebbe essere ridotto di circa il 64 per cento (a 20 miliardi), come effetto (15 miliardi) delle cancellazioni concesse da parte dei creditori bilaterali ai termini tradizionali (cd. Napoli) e dell'Iniziativa HIPC (23 miliardi). Di questi 23 miliardi di dollari, 7 sono imputabili agli 8 paesi che già soddisfano i criteri di eleggibilità (Repubblica Centro Africana, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Haiti, Kyrgyzstan, Laos, Nepal e Togo), 15 a Liberia, Somalia e Sudan, che hanno accumulato considerevoli arretrati nei confronti dei creditori bilaterali e soprattutto multilaterali, e 1,3 ai 4 nuovi paesi.

In relazione alla natura dei creditori, i 23 miliardi di dollari citati sono per circa il 48 per cento riferibili ai creditori sovrani bilaterali, di cui circa 8 miliardi a carico del Club di Parigi che sopporterà anche l'effetto dei 15 miliardi garantiti nell'ambito dei trattamenti tradizionali, per circa il 39 per cento di competenza delle IFI (3 miliardi dell'IDA, 2 del FMI e 1 della la Banca Africana) e per il 13 per cento dei creditori commerciali, che quindi vantano nei confronti di questi paesi una quota dei crediti totali significativamente superiore a quella relativa ai 28 paesi che già beneficiano dell'Iniziativa (2,3 per cento). Dato che la somma dei crediti di tale ultima categoria e dei creditori non membri del Club di Parigi è pari a circa il 26 per cento del debito totale dei 13 paesi citati, per quanto esposto in precedenza risulterà cruciale assicurare la massima partecipazione di tutti i creditori al fine di garantire il pieno successo dell'Iniziativa.

3. Il Club di Parigi

3.1 – Composizione e modalità di funzionamento

La legge 209/2000 è finalizzata a "rendere operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati " (art. 1, primo comma).

La sede multilaterale principale è rappresentata dal Club di Parigi, la cui funzione è richiamata dal regolamento di attuazione della legge (DM 185/2001) all'articolo 3, riguardante gli accordi con i paesi HIPC e IDA-only, e all'articolo 6, in tema di accordi con gli altri paesi debitori in via di sviluppo.

Il Club di Parigi è un gruppo informale di paesi creditori che si riuniscono 10/11 volte l'anno per negoziare con i paesi debitori accordi di ristrutturazione del debito, a condizioni di mercato o con elementi di concessionalità, in grado di superare le difficoltà di pagamento e/o i problemi di sostenibilità di ciascun paese debitore. Il Club di Parigi conta 19 paesi membri permanenti, che vantano di norma la maggior parte dei crediti nei confronti dei paesi debitori, e invita altri paesi creditori ad unirsi al negoziato quando questi rappresentano una quota significativa dei crediti verso il paese debitore in corso di esame .

Il Club di Parigi, che opera dal 1956 e ha finora concluso 393 accordi con 80 paesi per un totale trattato di 471 miliardi di dollari, non è un'istituzione internazionale ma opera sulla base di alcuni principi e regole volti a garantire l'efficiente svolgimento dei negoziati e l'efficace attuazione degli accordi, come ad esempio il principio del consenso nelle decisioni, il principio della condizionalità, che lega gli accordi all'attuazione da parte del paese debitore delle riforme concordate tra lo stesso ed il Fondo Monetario, e il principio della solidarietà, che impegna i paesi creditori ad attuare gli accordi bilaterali nei termini concordati nelle sessioni multilaterali.

Il collegamento con quanto determinato in ambito internazionale, e in particolare in seno al Club di Parigi, è fondamentale sotto il profilo politico ed economico, in quanto consente all'Italia di svolgere un'opera di stimolo costante nei confronti degli altri creditori più esposti e in alcuni casi diversamente orientati rispetto alle ragioni della cancellazione del debito ai paesi poveri.

L'efficacia del Club di Parigi, come foro negoziale e di coordinamento, a favore dei Paesi debitori in generale, nonché di quelli HIPC in particolare, può essere illustrata attraverso considerazioni di natura tecnica. Infatti, nelle intese sottoscritte tra i paesi creditori ed il paese debitore è presente una clausola, la comparabilità di trattamento, con la quale il debitore si impegna a non concedere ad altri creditori condizioni migliori, ovvero con tempi di ripagamento ridotti o minori livelli di concessionalità, di quelle concordate con il Club di Parigi. Si tratta di una clausola fondamentale per il debitore, perché gli conferisce una posizione negoziale più forte nei confronti dei creditori non membri del Club di Parigi per ottenere trattamenti del proprio debito a condizioni generose quanto quelle concesse dal Club di Parigi.

Il Club di Parigi, che può apparire in prima analisi un vincolo all'azione bilaterale, è invece estremamente importante per ottenere globalmente le migliori condizioni possibili a favore dei Paesi debitori più poveri e maggiormente indebitati. In questo contesto, la posizione di avanguardia e di leadership internazionale assunta e svolta dall'Italia è dovuta proprio alla legge 209/2000, che ha aumentato la capacità negoziale del Governo e delle Amministrazioni coinvolte ed ha già permesso di ottenere risultati concreti, inducendo altri Paesi creditori ad operare remissioni debitorie più avanzate rispetto al passato.

3.2 – L'*Evian approach*

Nell’ottobre del 2003, in seguito al Vertice dei Ministri delle Finanze G8 di Deauville e al Vertice G8 di Evian, il Club di Parigi ha adottato un nuovo approccio al trattamento del debito estero dei paesi non eleggibili all’Iniziativa HIPC, denominato *Evian approach*.

L’approccio divide il gruppo dei paesi non HIPC in due categorie: i paesi con debito sostenibile e problemi di liquidità e i paesi con debito insostenibile. Ai primi vengono concessi trattamenti del debito partendo dai termini esistenti (classici¹⁶ e Houston¹⁷), ma adattandoli, se necessario, alla specifica situazione del paese debitore. Ai secondi viene invece concesso un trattamento complessivo del debito che è disegnato sulla specifica situazione del paese, strutturato in fasi e condizionato all’impegno del paese debitore di non ricorrere ulteriormente al Club di Parigi, di rispettare gli accordi con il Fondo Monetario e di negoziare con gli altri creditori termini comparabili a quelli concessi dal Club di Parigi.

Sono quindi due gli aspetti essenziali del nuovo approccio: l’analisi di sostenibilità del debito e il *tailoring*. Il primo elemento rappresenta il punto di partenza del nuovo approccio, nel quale si esamina in profondità la situazione debitoria presente e prospettica del paese debitore al fine di identificare la presenza di una situazione di insostenibilità o di crisi di liquidità. Il *tailoring* evidenzia che il trattamento del debito, ovvero le condizioni, le modalità e i termini della ristrutturazione che il Club di Parigi concorda con il paese debitore, è disegnato sulla situazione specifica di questo, per come essa emerge dall’analisi di sostenibilità.

¹⁶ - I termini classici rappresentano il trattamento standard del Club di Parigi. Con essi, i debiti sono riscadenzati a tassi di mercato in 7/15 anni con 2/6 anni di grazia.

¹⁷ - I termini Houston vennero introdotti nel 1990 per migliorare i termini classici nei confronti dei paesi a medio reddito, allungando il periodo di rimborso e introducendo un primo elemento di concessionalità in valore attuale. Con essi, i debiti commerciali sono riscadenzati in 15 anni o oltre, con massimo 10 anni di grazia, a tassi di mercato, mentre i debiti derivanti dalla cooperazione allo sviluppo sono riscadenzati in 20 anni, con 10 anni di grazia, a tassi non superiori a quelli originari.

Sinora, i casi in cui è stato applicato pienamente l'*Evian approach* sono due: il trattamento concesso all'Iraq con l'accordo multilaterale del 21 novembre 2004 e quello garantito al Kirghyzstan l'11 marzo del 2005. In entrambi i casi, è stato accordato un trattamento complessivo e risolutivo del debito, che contempla anche una parziale cancellazione, al fine di ricondurre la posizione esterna del paese su un sentiero sostenibile.

L'approccio di Evian ha anche permesso, nel giugno 2005, di disegnare una soluzione innovativa per risolvere il problema del debito della Nigeria. Il Club di Parigi ha manifestato pubblicamente la disponibilità a negoziare un trattamento complessivo, fondato sulle riforme economiche attuate dalle Autorità nigeriane dal 2003 e sull'attribuzione al paese dello status di *IDA-only* (cfr. allegato), non appena il paese avrà concluso un accordo con il Fondo Monetario sulla base del nuovo strumento denominato *Policy Support Instrument* (PSI), al momento in corso di esame. Il PSI si rivolgerà ai paesi che non chiedono finanziamenti, dando loro la possibilità di ottenere comunque l'avallo, il sostegno e l'assistenza del Fondo Monetario su un programma di riforme mirato alla stabilità, allo sviluppo e alla sostenibilità del debito e di accedere rapidamente alle sue risorse in caso di shock. Il trattamento delineato dal Club di Parigi prevede il pagamento degli arretrati e l'utilizzo combinato di una tradizionale cancellazione con un *buyback* a sconto. Un simile trattamento aiuterà il paese nel processo di riforma e sviluppo, contribuendo a combattere la povertà e ad assicurare la sostenibilità di lungo periodo del suo debito estero.

4. Gli Accordi bilaterali di cancellazione

4.1 - Lo stato di attuazione

L’Italia, dall’approvazione della legge 209/2000 al 30 giugno 2005, ha sottoscritto 39 Intese multilaterali al Club di Parigi con i paesi più poveri e indebitati, di cui 16 di cancellazione finale, 17 di *interim relief* e 6 a condizioni pre-HIPC.¹⁸ In aggiunta, l’Italia non ha firmato, dato il livello molto ridotto dei propri crediti (cd. *de minimis*), le Intese multilaterali con Mauritania, Mali e Burundi ma, andando anche in questo caso oltre gli accordi internazionali che in tali circostanze prevedono il pagamento immediato, ha comunque proceduto in via bilaterale alla cancellazione di questi importi (cfr. oltre).

Nel periodo luglio 2004 – giugno 2005, e cioè dalla situazione rappresentata nella precedente Relazione, l’Italia ha firmato:

- 7 Intese multilaterali al Club di Parigi, di cui sei di cancellazione finale con Etiopia, Ghana, Madagascar, Honduras, Zambia e Ruanda e un’intesa pre-HIPC raggiunta ai termini Napoli con la Repubblica del Congo.
- In aggiunta, L’Italia ha firmato l’Intesa multilaterale di cancellazione del debito dell’Iraq e una moratoria sulle scadenze del 2005 offerta dal Club di Parigi ai paesi colpiti dallo Tsunami che ne hanno fatto richiesta (Indonesia e Sri Lanka), decidendo tuttavia di andare oltre sul piano bilaterale: l’intera esposizione debitoria dello Sri Lanka, interamente in crediti di aiuto, è in corso di cancellazione e le scadenze debitorie in crediti di aiuto dell’Indonesia sono in corso di conversione;

¹⁸ - Il Club di Parigi può concedere ai Paesi che devono ancora raggiungere il “*decision point*” un trattamento anticipato che fornisca loro il respiro finanziario necessario sulla base delle analisi di bilancia dei pagamenti effettuate dal FMI fino alla dichiarazione di eleggibilità all’Iniziativa HIPC rafforzata. Questi accordi sono stipulati di norma ai cd. “termini di Napoli”, che prevedono una cancellazione del 67 per cento ed il riscadenzamento della quota rimanente a lungo termine.

- 8 Accordi bilaterali attuativi delle Intese multilaterali, di cui 4 di cancellazione finale con Etiopia, Nicaragua, Senegal e Ghana, 2 di *interim debt relief* con la Repubblica Democratica del Congo e l'Honduras, e 2 a condizioni pre-HIPC con il Burundi e la Repubblica del Congo (siglato l'8 luglio 2005).

Sono inoltre in fase avanzata di negoziazione 5 accordi, di cui 4 di cancellazione finale con Madagascar, Zambia, Honduras e Ruanda, cui si aggiungono l'accordo con l'Iraq e quello con lo Sri Lanka in attuazione dell'articolo 5 della Legge 209/00 che consente la cancellazione del debito vantato nei confronti di paesi colpiti da catastrofi naturali e/o da gravi crisi umanitarie.

A titolo riepilogativo, nel periodo ottobre 2001 – giugno 2005 sono stati firmati 38 Accordi bilaterali con paesi HIPC di cui

- 12 Accordi bilaterali di cancellazione finale: Uganda (17 aprile 2002), Bolivia (3 giugno 2002), Mozambico (11 giugno 2002), Tanzania (18 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (11 marzo 2003), Mali (4 settembre 2003), Benin (19 marzo 2004), Etiopia (3 gennaio 2005), Nicaragua (27 gennaio 2005), Senegal (4 maggio 2005), Ghana (1° giugno 2005);
- 19 Accordi bilaterali di *interim debt relief*: Guinea Conakry (22 ottobre 2001), Tanzania (10 gennaio 2002), Malawi (17 giugno 2002: in questo caso trattasi per l'Italia di cancellazione finale in quanto tutte le scadenze cadono nel periodo interinale), Ciad (23 settembre 2002), Benin (8 ottobre 2002), Camerun (23 ottobre 2002), Mali (23 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (12 novembre 2002), Senegal (25 novembre 2002), Ghana (12 dicembre 2002), Sierra Leone (11 marzo 2003), Etiopia (21 marzo 2003), Guinea Bissau (21 marzo 2003), Nicaragua (21 ottobre 2003), Zambia (22 dicembre 2003), Madagascar (8 gennaio 2004), Repubblica Democratica del Congo (26 ottobre 2004) e Honduras (18 marzo 2005);

- 7 Accordi bilaterali pre-HIPC: Sierra Leone (22 marzo 2002), Etiopia (5 giugno 2002), Ghana (27 giugno 2002), Repubblica Democratica del Congo (25 aprile 2003), Costa D'Avorio (5 gennaio 2004), Burundi (29 ottobre 2004), Repubblica del Congo (8 luglio 2005).

Si evidenzia che l'Italia è uno dei pochissimi paesi a livello mondiale, insieme a Canada, Danimarca, Regno Unito e Stati Uniti, per i quali l'intero servizio del debito viene azzerato sin dal *decision point*, rinviando la cancellazione totale di quanto ancora dovuto al *completion point*. Il nostro paese inoltre procede alla cancellazione integrale della categoria dei debiti *de minimis*¹⁹ nei confronti dei paesi più poveri e indebitati, nello spirito della legge 209/2000, e segnalando anche da un punto di vista simbolico la determinazione italiana ad affrontare con risolutezza, sfruttando tutti i canali disponibili, la questione dell'indebitamento dei Paesi più poveri. L'Italia si è infine impegnata a cancellare anche il 100 per cento dei crediti derivanti dai Fondi Speciali della Comunità Europea amministrati dall'IDA verso i paesi HIPC che raggiungono il *completion point*. La cancellazione di questi crediti è in corso attraverso uno scambio di note verbali²⁰.

L'Italia ha effettuato, nel periodo luglio 2004 – giugno 2005 cancellazioni del debito per 611,33 milioni di euro, a fronte di 1949,19 milioni di euro cancellati nel periodo ottobre 2001 – giugno 2004. Sin dall'approvazione della legge 209/2000, l'Italia ha dunque cancellato debiti per 2.560,52 milioni di euro in favore di 25 paesi HIPC.²¹

Infine, in attuazione dell'articolo 5 della legge 209/2000, che stabilisce che in caso di grave crisi umanitaria e di catastrofe naturale possono essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al paese o ai paesi coinvolti al solo

¹⁹ - Si tratta di quei crediti che, essendo di modesto ammontare in rapporto al totale trattato, non sono inclusi nella ristrutturazione ma devono essere pagati alle scadenze previste.

²⁰ - I crediti derivano dall'accordo firmato il 2 maggio 1978 tra i nove paesi membri della CEE e l'IDA, con il quale a quest'ultima fu affidata la gestione di un fondo per concedere prestiti alle sue condizioni ai paesi a basso reddito.

²¹ - Questo ammontare include 46 milioni di euro circa annullati lo scorso 8 luglio alla Repubblica del Congo con l'Accordo pre-HIPC.

fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, il 29 novembre 2002 sono stati cancellati circa 21 milioni di euro di debito del Vietnam, che aveva subito nel 2000 gli effetti di alluvioni particolarmente rovinose per l'economia locale, e il 10 maggio 2004 è stato firmato l'accordo di cancellazione di 20 milioni di euro di debito del Marocco, colpito nel febbraio da un violento terremoto. Il 7 giugno 2004 è stata concessa al Pakistan una cancellazione di circa 81 milioni di euro per contribuire ai costi sostenuti per accogliere i rifugiati dall'Afghanistan. Infine, sono in fase di cancellazione 10,4 milioni di dollari di crediti nei confronti dello Sri Lanka, colpito nel dicembre 2004 dallo Tsunami.

Con le cancellazioni concesse al Vietnam, al Marocco e al Pakistan il totale generale cancellato in base alla legge 209/2000 raggiunge i 2.682,2 milioni di euro.

4.2 - La verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge

L'art. 1, comma 2, della legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia devono essere subordinate alle seguenti condizioni: a) l'impegno del paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) la rinuncia dello stesso paese alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; c) il perseguitamento del benessere e del pieno sviluppo sociale ed umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

A tal fine, il successivo art. 3, comma 3 prevede l'impegno, per il paese debitore, di presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

In attuazione di tali previsioni normative, il DM 185/2001 ha disposto (art. 3, comma 2, lettera b) che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva

valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. In aggiunta, al successivo terzo comma, il decreto prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (*PRSP*) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione. L'art. 5 definisce “uso illecito” il mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

In particolare, l'articolo IV impegna il paese a rispettare le condizioni previste dalla legge 209/2000, nonché a non inserire nel bilancio dello Stato risorse per scopi militari in eccesso rispetto ai bisogni di sicurezza. In aggiunta, il secondo comma dispone che il paese deve presentare al Ministero degli Affari Esteri entro tre mesi il progetto per